

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VINCENZO PEROZZIELLO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68258/2009 promossa da:

ANGELO RIZZOLI (C.F. RZZNGL43S12C933C), con il patrocinio dell'avv. SALETTI ACHILLE e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIA F.LLI GABBA, 7 MILANO presso il difensore avv. SALETTI ACHILLE

ATTORE/I

contro

INTESA SANPAOLO SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell'avv. PEDERSOLI ANTONIO e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso il difensore avv. PEDERSOLI  
ANTONIO

RCS MEDIAGROUP SPA (C.F. 12086540155), con il patrocinio dell'avv. FRANCO MARCELLO e dell'avv.  
GILIBERTI ENRICO (GLBNRC45H29F839V) VIA VISCONTI DI MODRONE, 21 20122 MILANO ; , elettivamente  
domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 15 20123 MILANO presso il difensore avv. FRANCO MARCELLO

EDISON SPA (C.F. 08263330014), con il patrocinio dell'avv. MARICONDA VINCENZO e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIA CERVA 8 20122 MILANO presso il difensore avv. MARICONDA VINCENZO

MITTEL SPA (C.F. 00742640154), con il patrocinio dell'avv. DATTRINO MASSIMO e dell'avv. , elettivamente  
domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 7 20121 MILANO presso il difensore avv. DATTRINO MASSIMO

GIOVANNI ARVEDI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TABELLINI ENRICO MARIA e dell'avv. PELOSI ANGELO  
CARLO (PLSNLC38L05F205W) VIA PALESTRO, 20 20121 MILANO ; , elettivamente domiciliato in Via  
Donizetti, 20 20122 MILANO presso il difensore avv. TABELLINI ENRICO MARIA

CONVENUTO/I

GEMINA SPA (C.F. 01668340159) rappresentato e difeso dall'avv. CASELLA PAOLO GIOVANNI e dell'avv. RESCIGNO MATTEO (RSCMTT61C24H703J) L.go Augusto, 3 20122 MILANO ; elettivamente domiciliato in VIA GUASTALLA, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. CASELLA PAOLO GIOVANNI

TERZO CHIAMATO

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha chiesto innanzitutto la declaratoria di nullità di una pluralità di atti e negozi, in tesi tra loro coordinati, attraverso i quali tra il 1977 e il 1984 gli odierni convenuti (direttamente e/o quali successori dei diretti protagonisti) avrebbero indebitamente acquisito la totalità delle azioni della società RIZZOLI EDITORE spa in danno appunto dell'odierno attore, in violazione (in tesi di parte) del divieto imperativo di legge di "patto commissorio".

Muovendo da tale premessa, nella riconosciuta impossibilità di ottenere la materiale restituzione dei medesimi titoli di cui in oggetto in conseguenza delle complesse vicende societarie nel frattempo intervenute, la parte ha proposto una domanda di "restituzione per equivalente" di tali beni, in denaro, per importo commisurato al valore economico degli stessi all'epoca dei fatti (indicato in "non meno di 240 mld di lire") e quindi attualizzato "con interessi e rivalutazione e tenuto conto delle variabili man mano emerse nel periodo di riferimento del mercato", per un "importo minimo ...pari almeno ad euro 650.000.000 o 724.015.000", oltre maggior valore "che tenga conto dell'acquisto di valore delle azioni a seguito della loro produttività concretamente emersa negli anni" da determinarsi attraverso CTU.

"In aggiunta e indipendentemente dalla restituzione" l'attore ha chiesto altresì il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali in tesi subiti in relazione alle vicende de quo nonché del collegato danno non patrimoniale alla propria "immagine personale e di imprenditore" nonché la pubblicazione della decisione e del dispositivo della sentenza conclusiva a spese dei convenuti; in subordine ha infine avanzato "domanda di indennizzo" ex art. 2041 cc.

A fronte di tale prospettazione i convenuti hanno eccepito, in via preliminare e gradatamente, l'improcedibilità dell'azione proposta come già coperta da precedente giudicato, l'estinzione per prescrizione di entrambi i diritti restitutori e risarcitori fatti valere dall'attore, con conseguente venir meno dell'interesse dello stesso ad agire, e comunque una sopravvenuta usucapione della titolarità delle azioni per cui è causa.

Nel merito tutte le parti hanno lamentato una manifesta infondatezza dell'azione di controparte; Giovanni Arvedi, EDISON spa, INTESA SAN PAOLO, MITTEL spa e RCS MEDIAGROUP spa hanno anche espressamente proposto domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 cpc.

A parere di questo giudice deve innanzitutto reputarsi senz'altro fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti in ordine sia all'azione di restituzione che di risarcimento del danno - questione qui ritenuta preliminare rispetto ad ogni altra in quanto immediatamente rilevabile e decidibile già alla stregua della stessa prospettazione dell'attore, dunque prima ancora di un qualsiasi esame di merito dei fatti di causa e delle opposte deduzioni delle parti.

Per ciò che concerne la principale domanda "restitutoria", la questione è stata ampiamente ed esaurientemente trattata dalle parti contrapposte nelle rispettive memorie difensive ed attiene al rapporto tra principio di imprescrittibilità della azione di nullità (nella specie a fondamento dell'iniziativa di parte) ed ordinaria prescrizione decennale invece dell'azione di restituzione di indebito (petitum sostanziale del presente giudizio, quale asserita conseguenza della nullità denunciata); attiene in particolare alla corretta individuazione, in tale ambito, del dies a quo per il decorso dei termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione restitutoria: dalla pronuncia della sentenza dichiarativa della nullità secondo l'attore, dalla data invece del contestato trasferimento patrimoniale secondo i convenuti.

Sul punto parte attrice fa essenzialmente riferimento ad una pronuncia Cass 12038/2000 invero estremamente scarna nelle motivazioni proposte e soprattutto semplicemente silente sul punto decisivo del raffronto con le previsioni di salvaguardia di cui all'ultima parte del medesimo art. 1422 cc (come bene evidenziato da parte convenuta, con puntuale richiamo ad ampia dottrina), una pronuncia comunque rimasta senz'altro isolata nelle conclusioni proposte - per l'opposto orientamento v. al contrario Cass 5978/87, Appello Milano 849/98 puntualmente confermata da Cass 5575/03, Cass 7651/05 e 16622/08; per i medesimi principi di diritto C. Cost. 6486/2000, 7289/2000, 3796/01; da ultimo SS.UU 24418/10.

Al riguardo, pronunciando in adesione al prevalente orientamento sopra menzionato, questo giudice si limita ad osservare come le pronunce in parola si muovano nel solco di principi cardine assolutamente consolidati in giurisprudenza, secondo rigorosa consequenzialità logica: irrilevanza ai fini del rituale decorso dei termini di prescrizione di ostacoli di mero fatto all'esercizio del diritto (ivi compresi tra questi "il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale, i dubbi sull'interpretazione di una norma ed anche l'esistenza di un vizio di incostituzionalità non rilevato" Cass 4235/96); evidente analogia in particolare tra l'ipotesi di permanenza in vigore di norma poi dichiarata incostituzionale e di contratto solo successivamente dichiarato nullo (questione espressamente evidenziata da Cass 7651/05, ad escludere in particolare la pretesa di parte attrice di far valere invece come "ostacolo legale" la sopravvivenza pro tempore del negozio in tesi nullo); carattere dichiarativo e non costitutivo della pronuncia di nullità e conseguenti effetti ex tunc della pronuncia.

Del tutto priva di fondamento in diritto appare d'altro canto la pretesa della difesa Rizzoli di superare le predette argomentazioni invocando in materia (peraltro con rapidissimo tratto) la configurazione di una (invero anomala) e non meglio precisata figura giuridica di "nullità non dichiarativa" quale non limitata al "mero accertamento del vizio genetico di un contratto", alla stregua di una pronuncia che "ricostruisce il fine unitario di una pluralità di atti (singolarmente considerati) validi, ^costruisce^ una loro nullità in funzione del fine perseguito" (pg. 7 della memoria conclusionale di replica). Per questa parte pare invero agevole

constatare come la decisa assertività della formulazione letterale non risulti accompagnata da alcuna chiarificazione delle categorie logiche e dogmatiche utilizzate, in particolare non risulti in alcun modo definito il peculiare concetto di “costruzione di nullità” cui l’intera prospettazione di parte viene affidata. Per contro pare semplicemente ovvio che anche nella fattispecie in esame la sanzione di nullità attiene propriamente ed esclusivamente al “riconoscimento” di uno specifico vizio d’origine dell’intero programma negoziale (rilascio di una garanzia reputata indebita dall’ordinamento), risultando del tutto indifferente che un tale programma possa essere destinato a realizzarsi attraverso una pluralità successiva di negozi distinti, atteso che quel vizio segna fin dall’origine ciascuno dei relativi negozi, ove effettivamente stipulato in esecuzione del patto vietato (e dunque senza alcun bisogno di prospettare abnormi quanto indeterminate ipotesi di “costruzione di nullità” – ma del resto vedremo appresso come una tale approssimativa lettura della fattispecie legale si rifletta puntualmente nella intrinseca debolezza ed anzi contraddittorietà logica dell’intera costruzione di parte).

Per il momento, in tema di prescrizione e alla luce dei principi sopra rapidamente richiamati, reputate del tutto infondate le diverse argomentazioni di parte attrice, si ritiene qui in definitiva di dover senz’altro convenire con le conclusioni proposte da SS.UU. 2010 cit laddove questa espressamente sancisce che “il termine di prescrizione comincia a decorrere non dalla data della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso”.

Alle medesime conclusioni si ritiene di dover pervenire per quanto attiene alla domanda propriamente “risarcitoria” (in verità formulata con un generico riferimento a “quanto dedotto” - v pg 46 della citazione - e certamente senza una specifica indicazione dei presupposti di diritto su cui la stessa dovrebbe fondarsi): la medesima soluzione sarebbe ovviamente a questo punto “obbligata” ove si intendesse detta domanda come semplicemente accessoria e consequenziale alla domanda restitutoria (danno conseguente al solo fatto della prolungata indisponibilità del controvalore dei beni in tesi malamente trasferiti); d’altro canto non potrebbe seriamente dubitarsi dell’intervenuto decorso dei termini di prescrizione ove la domanda fosse invece da intendere come riconducibile alla denuncia di una complessiva ed indebita condotta di fraudolenta coartazione della volontà dell’odierno attore da parte dei convenuti e/o loro danti causa (come pure si potrebbe intendere dalla complessiva formulazione dell’atto di citazione), atteso il lunghissimo lasso di tempo ormai decorso dall’epoca dei fatti e senza che, sotto il profilo in esame, possa ragionevolmente proporsi alcuna questione in termini di dies a quo del computo.

Identiche considerazioni vanno infine evidentemente proposte in relazione alla domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 cc.

In stretta consequenzialità con tale valutazione, si ritiene altresì di convenire senz’altro con parte convenuta nell’escludere la possibilità di ravvisare un interesse concreto dell’attore alla richiesta declaratoria di nullità, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui (v. Cass 382/97, 5575/03): “deve escludersi la permanenza di un interesse all’accertamento delle nullità anche dopo la prescrizione dell’azione di ripetizione”.

Certo entrambe le menzionate pronunce fanno espresso riferimento “al caso concreto” e nella specie, sia pure solo in via subordinata rispetto alla richiesta di accoglimento della richiesta restitutoria principale, l’attore rivendica in ogni caso un proprio interesse alla decisione in ragione della pretesa avanzata di ottenere la pubblicazione a mezzo stampa della sentenza conclusiva, a tutela della propria onorabilità personale ed imprenditoriale, in tesi offesa dal fatto che “il meccanismo attraverso il quale si è attuata la spoliazione, l’oscuramento delle reali ragioni, la presentazione al pubblico di negozi nulli come fossero ordinarie scelte imprenditoriali, l’induzione ad effettuare comunicati stampa preconfezionati, ha fatto apparire Angelo Rizzoli come imprenditore che conduce al dissesto un gruppo editoriale o comunque dismette le sue azioni volontariamente...” (pg 48 atto di citazione).

In simile ottica pare subito il caso di osservare, in via assolutamente preliminare, come la prospettazione di parte attrice (nella sua astratta formulazione e dunque prima ancora di ogni valutazione di effettiva fondatezza o meno) appaia in realtà logicamente comprensibile per quanto attiene al collegamento evidenziato tra esecuzione del denunciato patto commissorio e (asserita) dismissione non “volontaria” delle azioni RIZZOLI, ma sotto quest’unico e specifico profilo non è dato in verità di intendere quale sia l’elemento di disvalore di cui possa ragionevolmente richiedersi riparazione. Per contro un concreto ed addirittura evidente elemento di disvalore (in tesi risarcibile) emerge piuttosto dalla denunciata immagine di “imprenditore che conduce al dissesto un gruppo imprenditoriale” - ma è agevole constatare come sotto tale profilo, già in termini di mera deduzione di parte, sia ben difficile intendere quale sia il nesso di causalità che possa essere ragionevolmente prospettato tra il fatto di cui si richiede l’accertamento in questa sede (esecuzione di un asserito patto commissorio vietato) e la nociva diffusione della menzionata “immagine”, giacchè quella “immagine” attiene in tutta evidenza non già alla posizione di “socio” dell’odierno attore in relazione alla fase di cessione delle azioni (questione che ovviamente riguarderebbe unicamente vicende e scelte del tutto “private”) ma piuttosto a quella di “amministratore” nella concreta gestione della società, unica questione di effettivo rilievo ed interesse “pubblico” – di fatto dagli atti di causa e in particolare dalle stesse memorie dell’attore risulta semmai che la lesione di “immagine” lamentata dalla parte ed obiettivamente oggetto di ampia notorietà sia propriamente quella conseguente, ben prima e del tutto indipendentemente dalla intervenuta esecuzione del presunto “patto”, all’intervenuto arresto del Rizzoli in esecuzione di misure cautelari (circostanza invero espressamente e veementemente “denunciata” in atti), prima per illeciti valutari (peraltro con almeno parziale “confessione” dell’allora imputato Angelo Rizzoli – v pg 17 penultima riga dell’atto di citazione), poi, soprattutto, per una ritenuta corresponsabilità nell’indebita sottrazione di ingenti somme di denaro da una RIZZOLI spa già in condizioni di sostanziale insolvenza (addebito poi riconosciuto fondato da tre distinti collegi giudicanti, in tre diversi gradi di giudizio).

La questione risulta certamente molto più delicata e (quanto meno in astratto) obiettivamente rilevante ai fini del presente giudizio ove anch’essa ricondotta (come in verità parrebbe volere la parte) al tema di una asserita coartazione indebitamente subita da Angelo Rizzoli ad opera delle sue controparti negoziali nell’assunzione delle proprie determinazioni in merito alla cessione del proprio pacchetto azionario - e

proprio la chiara messa a fuoco di una tale prospettiva bene viene ad introdurre, in maniera logicamente pertinente, l'esame della distinta eccezione di giudicato pure sollevata dai convenuti.

Il riferimento in questo caso è alla sentenza 9886/90 emessa dal Tribunale di Milano con deposito 14.5.92 ed alla successiva pronuncia di parziale (ma sostanziale) conferma della Corte d'Appello di Milano 30.1.96 RG 2371/92 - pronuncia di cui non viene contestato l'effettivo passaggio in giudicato.

In tale giudizio l'odierno attore aveva in verità proposto non già una azione di nullità dei negozi di cessione delle azioni RIZZOLI ma piuttosto di:

/ responsabilità contrattuale del NUOVO BANCO AMBROSIANO (oggi assorbito in INTESA SAN PAOLO) per asserita violazione dei doveri inerenti il mandato ricevuto dallo stesso Angelo Rizzoli nell'ottobre '84 per trattare la cessione del pacchetto di azioni allora di sua pertinenza (in particolare perchè, nella esecuzione di detto mandato, l'istituto, perseguendo finalità antitetiche agli interessi dei propri rappresentati, avrebbe gestito la cessione in modo così rovinoso da provocare grave danno patrimoniale, di cui quindi chiedeva risarcimento);

/ azione di risarcimento dei danni nei confronti degli acquirenti (tutti oggi nuovamente convenuti in giudizio) per l'accertamento della illiceità del comportamento dalle stesse tenuto nella trattativa (in particolare in ragione di asserita violenza morale che nella vicenda sarebbe stata esercitata nei suoi confronti, mentre si trovava in situazione anche di restrizione della libertà personale, con minaccia di far fallire l'impresa della quale era anche amministratore con tutte le conseguenze civili e penali che ne sarebbero potute derivare).

Proprio in ragione della diversità di causa petendi di tale precedente giudizio l'attore rivendica la legittimità della sua attuale iniziativa processuale, contestando dunque il fondamento della eccezione di controparte, ma in tal modo finisce manifestamente per eludere il nodo centrale che in questa sede viene concretamente in rilievo e che attiene propriamente alla netta affermazione, posta dai precedenti giudici a fondamento della decisione di rigetto delle domande attoree, della piena autonomia con cui lo stesso Angelo Rizzoli avrebbe nel 1984 trattato e concluso la cessione del pacchetto azionario RIZZOLI spa a lui intestato, nell'ambito di un giudizio che espressamente prendeva in considerazione le condizioni e il contesto di rapporti in cui personalmente Angelo Rizzoli aveva valutato e sottoscritto la cessione delle proprie azioni, escludendo di poter ravvisare innanzitutto alcuna violenza morale da parte degli acquirenti e nel contempo qualunque sindacabile incongruenza del concordato prezzo di cessione (e dunque anche qualunque profilo di eventuale danno risarcibile nell'intera operazione).

In tal senso appare qui semplicemente superfluo un compiuto esame di merito della proposta eccezione di giudicato (a fronte dell'accoglimento della distinta eccezione di prescrizione reputata preliminare) e in particolare si ritiene che non interessi affatto a questo punto chiedersi se i precedenti giudizi implicassero o meno, in via generale, un formale giudizio di validità dei contratti di cessione delle azioni RIZZOLI eventualmente ostativo all'esame dei profili di nullità denunciati per la prima volta in questa sede (come pure in verità ben potrebbe ritenersi): ciò che esclusivamente rileva nel presente giudizio è piuttosto che,

all'esito di un precedente giudizio pieno di merito avente ad oggetto i medesimi atti negoziali su cui si sollecita qui l'attenzione (e sostanzialmente in vista di un medesimo petitum), i primi giudici già abbiano motivatamente affrontato ed escluso, con pronuncia ormai passata in giudicato, l'esistenza di quell'unico profilo della odierna domanda attorea considerato qui rilevante e ancora suscettibile di esame (la pretesa coartazione subita dall'odierno attore quale presupposto di un concreto interesse attuale dello stesso ad ottenere comunque una pronuncia di accertamento di nullità - come poco sopra già evidenziato).

Sul punto, in diritto, pare sufficiente fare rinvio alla recentissima pronuncia Cass 25862/10, laddove espressamente si sottolinea, peraltro a puntuale conferma di un già consolidato orientamento interpretativo, che: "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo; l'autorità del giudicato non è di ostacolo alla allegazione e cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo...".

In conclusione ritiene dunque questo giudice che tutte quante le domande proposte dall'attore nel presente giudizio vadano senz'altro rigettate in adesione alle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in tema di estinzione per prescrizione dei diritti restitutori e risarcitori fatti valere e carenza di interesse ad una pronuncia dichiarativa di nullità.

Nella specie la formale domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta da alcuni dei convenuti nei confronti dell'attore impone tuttavia alcune riflessioni ulteriori sullo svolgimento del presente giudizio e in particolare sulla intrinseca (in)congruenza logica e giuridica della generale impostazione di causa proposta dall'attore, sia pure essenzialmente nei limiti delle valutazioni sopra proposte e soffermandosi ancora, in particolare, sul tema della riconosciuta autonomia negoziale inequivocabilmente dispiegata dall'odierno attore nei fatti di causa.

Allo scopo pare opportuno richiamare innanzitutto, nella maniera più schematica, i fatti principali su cui risulta costruita l'iniziativa di parte, per il momento nella loro veste strettamente formale e sostanzialmente non controversa, secondo tre fasi chiaramente distinte:

a) Nel 1977 la RIZZOLI spa non è in grado di onorare il debito (22 mld di lire) contratto per l'acquisto delle azioni CORRIERE DELLA SERA spa dalla FIAT; l'emergenza è affrontata con una operazione di aumento di capitale da £ 5,1 a 25,5 mld formalmente sottoscritto da Andrea Rizzoli (padre dell'odierno attore) che contestualmente cede le azioni rivenienti dal menzionato aumento (n 2.400.000, 80% del nuovo capitale sociale) al loro valore nominale di £/mln 21,5 conseguendo nel contempo un diritto di riscatto delle medesime azioni esercitabile entro tre anni al maggior prezzo di £/mld 35;

b) in data 29.4.81 (attraverso una pluralità di atti conclusi tutti in pari data) Angelo Rizzoli

/ esercita il diritto di riscatto sulle azioni rivenienti dall'aumento di capitale 1977;

/ contestualmente cede a LA CENTRALE FINANZIARIA spa (controllata totalitariamente dal BANCO AMBROSIANO) 1200.000 azioni (40% del capitale sociale) al prezzo di £/mld 115, di cui: £/mld 35 espressamente destinati all'esercizio del menzionato diritto di riscatto; £/mld 76,8 in vario modo vincolati alla sottoscrizione della quota di (nuovo) aumento di capitale della RIZZOLI spa (già programmato e formalmente deliberato pochi giorni dopo) spettante ad Angelo Rizzoli

(non risulta invece chiaramente precisata in atti la finale destinazione del residuo prezzo di £/mld 4);

/ conferisce mandato irrevocabile a ITALTRUST (controllata dal BANCO AMBROSIANO) per la gestione fiduciaria delle proprie azioni RIZZOLI;

c) in data 21.10.82 (successivamente al decesso di Calvi, al conclamato dissesto del BANCO AMBROSIANO, cui succede il NUOVO BANCO AMBROSIANO) la stessa RIZZOLI spa viene sottoposta a procedura di amministrazione controllata; in data 21.11.82 Angelo Rizzoli conferisce a LA CENTRALE FINANZIARIA (sempre controllata dall'AMBROSIANO) mandato irrevocabile non esclusivo, per la durata di mesi due poi prorogato per ulteriori mesi tre, a trattare la vendita del proprio pacchetto di controllo della RIZZOLI; nei primi mesi dell'anno 1983 lo stesso viene tratto in arresto in esecuzione di misura di custodia cautelare prima per bancarotta fraudolenta poi per illeciti valutari e il suo pacchetto di azioni RIZZOLI sottoposto a sequestro penale; nel giugno-luglio 1984 l'assemblea RIZZOLI delibera prima l'avvio di azione di responsabilità nei confronti di Angelo Rizzoli, poi la riduzione per perdite del capitale sociale con successivo aumento a £ 66.812.790.000;

in tale contesto Angelo Rizzoli cede nell'ottobre '84 l'intero pacchetto di azioni di sua proprietà nonché i diritti di opzione a lui spettanti sul deliberato aumento di capitale (agli odierni convenuti o loro danti causa) per un importo complessivo di £ 10 mld di lire, ottenendo nel contempo di essere liberato dalle fidejussioni personali rilasciate in favore della società nei confronti di diversi istituti di credito per importi obiettivamente ingenti (la cessione prevedeva altresì l'impegno dei "nuovi" soci alla rinuncia alla azione di responsabilità già deliberata dalla assemblea nei confronti del cedente Angelo Rizzoli).

Di una simile complessa successione di eventi, protrattasi nell'arco di un lunghissimo arco di tempo e costellata di una pluralità di vicende traumatiche, anche con un tragico avvicendamento di persone fisiche diverse, e l'intervento di una moltitudine di attori (sequestro delle carte di Gelli, morte di Guido Calvi, dissesto del BANCO AMBROSIANO, ammissione della stessa RIZZOLI a procedura di amministrazione controllata, intervento dei giudici penali anche con sequestro delle azioni RIZZOLI e nomina di custodi giudiziari) l'attore pretende di dare una lettura lineare e strettamente unitaria, quale diretta attuazione degli accordi negoziali conclusi dal padre Andrea nel 1977 di cui al sopra menzionato capo a).

In particolare (e in estrema sintesi):

a) individua innanzitutto nell'allora "BANCO AMBROSIANO di Roberto Calvi, grazie all'intercessione di Licio Gelli", l'interlocutore effettivo di Andrea Rizzoli nella intera operazione (attraverso l'interposizione ritenuta fiduciaria di CREDITO COMMERCIALE e IOR che risultano invece essere direttamente intervenuti nella vicenda); assume che la cessione delle azioni con diritto di riscatto non farebbe che "coprire" un finanziamento garantito da pegno, in sostanziale elusione del divieto di patto commissorio;

b) descrive come meramente "apparente" il parziale riscatto da parte sua delle azioni RIZZOLI nell'aprile '81, in realtà sotto la diretta regia ancora di Licio Gelli (secondo il progetto delineato nel foglio manoscritto 12.3.80 a firma Calvi, Tassan Din e Rizzoli di cui all. 53 depositato, oggetto di sequestro in occasione delle perquisizioni effettuate presso la villa di Gelli);

c) denuncia quindi (come già sopra anticipato) di essere stato nella concreta impossibilità, nelle condizioni sopra indicate, di resistere alle pressioni volte a dare conclusiva attuazione al patto illecito del 1977 provenienti in particolare dal legale rappresentante del NUOVO BANCO AMBROSIANO, con l'appoggio essenziale e consapevole dei soggetti propostisi come acquirenti e inoltre in "singolare" coincidenza con determinazioni assunte dai custodi giudiziari delle azioni sottoposte a sequestro e dagli stessi giudici penali chiamati ad occuparsi delle vicende della RIZZOLI.

Nei limiti sopra evidenziati di esame della richiamata domanda di condanna ex art. 96 cpc non interessa (non appare necessario e in realtà neppure strettamente funzionale alla decisione) entrare nel merito del materiale di prova offerto o richiesto in esame dalle parti contrapposte.

Piuttosto, rimanendo all'interno del medesimo quadro proposto dalla parte, pare il caso di sottolineare innanzitutto la radicale irriducibilità (a parere di questo giudice), fin dall'origine, della ricostruzione dei fatti proposta dall'attore con la fattispecie astratta del patto commissorio vietato - a partire già dagli accordi negoziali del '77.

Invero, secondo il medesimo racconto di parte, nel luglio '77 la RIZZOLI non era in grado di onorare la scadenza di un debito di £ 22 mld contratto per la conclusione della acquisizione totalitaria del CORRIERE DELLA SERA ed anzi temeva che il relativo inadempimento avrebbe potuto cagionare la revoca degli affidamenti bancari di cui godeva la società (v pag 7 dell'atto di citazione), con conseguenze dunque all'evidenza rovinose (di fatto la perizia Guatri, più volte richiamata dallo stesso attore a supporto della domanda restitutoria avanzata, chiaramente evidenzia una situazione già all'epoca di gravissima difficoltà della società ed anzi di sostanziale insolvenza); in tale frangente la via di uscita (almeno momentanea) dalla situazione di crisi fu un massiccio intervento di ricapitalizzazione della debitrice RIZZOLI (con contestuale trasferimento dell'intero pacchetto azionario, maggioritario, derivante dall'aumento di capitale) che consentì alla società di proseguire nella propria operatività, consolidando in particolare il controllo su CORRIERE DELLA SERA spa; tale intervento (secondo la stessa prospettazione dell'attore) era in realtà da ricondursi ad un interesse proprio del "manovratore" Licio Gelli a garantirsi il controllo del giornale quotidiano CORRIERE DELLA SERA attraverso il controllo della RIZZOLI, secondo progetto che, secondo gli accordi raggiunti con Andrea Rizzoli e poi confermati dallo stesso Angelo (v il già menzionato all. 53 delle

produzioni attoree), avrebbe dovuto resistere anche in ipotesi di formale esercizio successivo del diritto di riscatto pattuito.

Ma in simili termini (come detto quelli prospettati dall'attore) parrebbe di assoluta evidenza in realtà la piena conformità della veste negoziale adottata (compravendita azionaria) con l'interesse e la volontà delle parti contraenti (trasferire la sostanziale titolarità, e dunque l'esercizio dei relativi poteri, sul bene oggetto di negoziazione - e invero è ancora l'attore a insistere perfino con veemenza sulla immediata e poi perdurante effettività del relativo trasferimento, con necessaria esclusione dunque di una funzione esclusiva o quanto meno prevalente di "garanzia", che sarebbe invece elemento essenziale della diversa fattispecie astratta invocata dalla parte (v Cass 1657/96 e soprattutto, per una fattispecie concreta molto simile a quella qui in esame, Cass 8222/2000), nella specie manifestamente incompatibile con una ricostruzione in fatto che al contrario rinvia ad un interesse sostanziale del soggetto acquirente (ovvero del suo "mandante") ad assumere nell'immediatezza e a conservare nel tempo il controllo del pacchetto azionario, anche nella eventualità di un successivo formale esercizio del patto di riscatto pattuito (v ancora le considerazioni svolte dalla medesima parte a proposito del doc. di cui all. 53, in particolare pgg 7-8 e note 11-13 dell'atto di citazione). Per altro verso dalla medesima prospettazione in parola risulta pure l'interesse proprio del cedente Andrea Rizzoli nell'operazione in parola, che in tal modo si vedeva nell'immediato garantita, attraverso la ricapitalizzazione della società, la difesa del valore patrimoniale del residuo 20% delle azioni di minoranza rimaste in suo possesso (ovviamente vanificato in caso di dichiarazione di insolvenza), con una possibilità in futuro, ove ne fossero maturate le condizioni, di riassumere un ruolo di primo piano (nell'ambito di patti vincolanti con il "manovratore" Gelli) in una società che nel frattempo (almeno secondo i progetti formulati) avrebbe dovuto risultare risanata.

Dunque un quadro di insieme caratterizzato da una prospettiva propriamente "imprenditoriale" di tutela e rilancio della attività sociale, concordemente perseguita dai diretti protagonisti della vicenda (mentre devono reputarsi ovviamente del tutto irrilevanti le personali motivazioni di ciascuno all'iniziativa) ben lontana da una operazione di mero finanziamento e dunque dallo schema astratto di "patto commissorio" postulato.

Proprio muovendo da tali rilievi, e in particolare dalle valutazioni concernenti il menzionato all. 53, emerge d'altro canto, in piena evidenza, la seconda insuperabile aporia, logica in questo caso, in cui cade la difesa di parte attrice.

Nella costruzione di parte risulta parimenti necessario da un lato ricondurre il formale esercizio del patto di riscatto dell'ottobre '81 (v superiore capo b) alla piena attuazione degli accordi del '77, dall'altro negare l'effettività della relativa operazione, ma a ben vedere le due affermazioni, senz'altro proposte come tra loro strettamente consequenziali (v. in particolare l'enfasi con cui insistentemente si sottolinea ab origine la mancata iscrizione a libro soci del trasferimento azionario), non possono in realtà convivere logicamente secondo lo schema proposto di patto commissorio: invero, dire che il riscatto dell'81 è stato meramente apparente e insieme conforme ai patti del '77 equivale a dire che meramente "apparente" era in realtà anche l'originaria previsione del diritto di riscatto, la cui effettività è invece condizione essenziale della

intera costruzione di parte attrice - in mancanza, neppure in via meramente ipotetica potrebbe prospettarsi alcuna ragione di dubbio sulla reale funzione di scambio del negozio di cessione concluso.

Per contro la duplice effettività sia dell'originario patto di riscatto che della sua successiva esecuzione nell'81 potrebbe "salvare" la astratta coerenza logica della generale impostazione di parte (configurazione dell'originario negozio di cessione in termini di patto commissorio vietato) e confermare in particolare l'invocato nesso indissolubile tra il contratto del '77 e l'esecuzione dell'81, ma inevitabilmente il riconoscimento a questo punto della realizzata riacquisizione di almeno parte delle azioni oggetto di asserita "garanzia" (v ancora Cass 8222/2000) verrebbe immediatamente a far cadere ogni fondamento delle pretese restitutorie/risarcitorie avanzate, attesa la concreta inoperatività del patto in tesi vietato - e fatta salva naturalmente l'eventuale configurazione di ulteriori e diversi profili di danno in ipotesi conseguenti ad una eventuale sottoposizione del riscattante ad indebite condizioni e/o pressioni.

Di fatto è stata proprio quest'ultima la via originariamente seguita dall'attore nella rivendicazione delle proprie ragioni, nei giudizi di cui alle già menzionate sent. Trib '92 e Appello '96, ma proprio tali precedenti fanno inevitabilmente venire in rilievo profili ulteriori di manifesta contraddittorietà dell'agire processuale della parte.

Invero solo l'effettività del riscatto (di parte) delle azioni nell'aprile '81 avrebbe potuto legittimare l'attore, quale titolare di un interesse proprio, a denunciare (come ha fatto nel precedente giudizio) l'asserito inadempimento contrattuale del NUOVO BANCO AMBROSIANO nell'esecuzione del mandato a vendere successivamente e conseguentemente conferito nel 1983 e insieme le inique condizioni di scambio delle cessioni del 1984 e d'altro canto giustificare i cospicui vantaggi obiettivamente conseguiti nell'occasione dal medesimo Angelo Rizzoli (in termini di denaro ricevuto, liberazione da gravose fidejussioni nonché dal peso di una delicata azione di responsabilità) altrimenti senza titolo - non a caso lo stesso Angelo Rizzoli ha in precedenza espressamente riconosciuto l'effettività dell'operazione di parziale riscatto delle azioni in parola, illustrando anzi l'obiettiva convenienza di tale operazione (v in particolare audizione dell'odierno attore innanzi la Commissione Parlamentare di Inchiesta P 2, bene segnalata da parte convenuta).

In tal senso (come sopra già evidenziato e pur sempre ai soli fini di un giudizio ex art. 96 cpc) pare corretto e doveroso sottolineare la palese incompatibilità logica e giuridica della azione qui in esame con quella proposta dalla medesima parte nei precedenti giudizi menzionati - la formale incompatibilità inoltre delle pretese oggi avanzate con le relative pronunce giurisdizionali, col che si ritorna anche al tema del precedente giudicato già formatosi in tema di riconoscimento della piena libertà negoziale dell'odierno attore, secondo valutazione che in tutta evidenza aveva come suo implicito ma necessario presupposto (all'epoca non controverso tra le parti) l'effettiva titolarità in capo ad Angelo Rizzoli dei diritti e poteri esercitati in occasione delle cessioni 1984.

Proseguendo secondo il medesimo iter logico fin qui proposto e soffermandosi ancora sui medesimi profili di fatto appena evidenziati, si arriva infine a mettere definitivamente a fuoco il principale elemento di debolezza (intrinseca contraddittorietà) della prospettazione di parte attrice, che attiene (a parere di

questo giudice) alla costitutiva e reciproca incompatibilità, in diritto, della pretesa di ricondurre le operazioni negoziali del 1984 alla mera esecuzione di un precedente patto commissorio e insieme ad indebite pressioni che avrebbero coartato la libertà negoziale di Angelo Rizzoli nella fase di stipula degli atti di cessione.

Invero appare fuor di dubbio che il profilo di coartazione della volontà che viene in rilievo nello schema tipico ex art. 2744 cc è quello che si realizza al momento stesso della sottoscrizione del patto vietato, con l'immediato assoggettamento dell'originario debitore al rischio di perdere la titolarità del bene concesso in garanzia atipica in diretta ed automatica conseguenza del mancato assolvimento dell'ipotizzato "obbligo restitutorio", senza cioè che sia necessario per il raggiungimento del risultato prestabilito alcun ulteriore atto di volontà da parte dello stesso - laddove l'ipotesi di una perdurante autonomia negoziale del debitore, facendo cadere l'evidenziato automatismo e dunque escludendo la sussistenza una condizione di sostanziale assoggettamento dello stesso all'altrui volere, verrebbe ovviamente a far cadere altresì, già in radice, la stessa ratio della peculiare tutela ex lege di cui qui si discute (naturalmente impregiudicata la ben distinta possibilità di ricorso alle più generali forme di tutela previste dal codice in ipotesi di indebito condizionamento della volontà dell'agente).

Al riguardo, per quanto attiene alla immediata applicabilità di tali principi di diritto al di là dello schema tipico delineato dalla norma, è appena il caso di sottolineare come la giurisprudenza abbia sempre mantenuto fermo il requisito del "preventivo assoggettamento del debitore" quale elemento caratterizzante della fattispecie anche in relazione alle più diverse ipotesi di realizzazione solo indiretta della illegittima finalità in questione, atteso che in tal caso la pure enunciata esclusione della necessità di un formale automatismo tra inadempimento e spossessamento definitivo risulta chiaramente ricondotta alla irrilevanza, ai fini di tutela, della eventuale complessità dei collegamenti negoziali predisposti per il raggiungimento dello scopo illecito disvoluto dalla norma, fermo restando invece il dato essenziale della privazione per l'originario debitore di ogni possibilità di evitare la perdita del bene costituito in sostanziale garanzia "senza necessità di ulteriori consensi, approvazioni o ratifiche" da parte di costui - v da ultimo Cass 5426/10.

Muovendo dunque da tali premesse in diritto, appare dunque evidente come, in relazione al caso di specie, la denuncia da parte dello stesso attore (in questa sede come nei precedenti giudizi) di indebiti condizionamenti subiti per la sottoscrizione degli atti di cessione del 1984, nell'evidenziare indirettamente la necessità di un proprio atto di volontà negoziale per la realizzazione della cessione del pacchetto azionario di cui si discute, esclude in radice la possibilità di ricondurre l'operazione in parola alla diretta esecuzione di un patto commissorio vietato e dunque il fondamento stesso delle domande proposte nel presente giudizio (mentre le precedenti e già menzionate pronunce '92 e '96 escludono nel contempo, in fatto, ogni profilo di indebita coartazione della volontà del cedente Angelo Rizzoli).

Sotto diverso profilo, e pur sempre ai fini di un dovuto giudizio sulla domanda ex art. 96 cpc, non si può d'altro canto sottacere (e non censurare) il tentativo di parte attrice di sorreggere la propria prospettazione dei fatti attraverso la propalazione di sospetti ed insinuazioni nei confronti di una pluralità di pubblici

ufficiali (i custodi giudiziari delle azioni RIZZOLI sottoposte a sequestro e gli stessi giudici penali investiti del caso - v in particolare pgg 17-19 dell'atto di citazione) che appaiono tanto più gravi in quanto proposti in forma meramente allusiva e al di fuori di qualunque espressa deduzione processuale, estensione del contraddittorio, richiesta di prova - e dunque in maniera del tutto ingiustificata ai fini di causa.

Nella medesima ottica (di denuncia di asserite responsabilità personali) va del pari sottolineato come esattamente le medesime "accuse" svolte in questa sede alla condotta dell'allora NUOVO BANCO AMBROSIANO (come puntualmente evidenziato dalla difesa di INTESA SAN PAOLO) non facciano che ricalcare puntualmente, in ogni passaggio della vicenda descritta (ivi comprese in particolare le già menzionate "allusioni" a condizionamenti subiti da giudici e custodi giudiziari), quelle già in passato rivolte contro il legale rappresentante dell'epoca del BANCO Giovanni Bazoli (di fatto puntualmente riproposte in questa sede, nei confronti della medesima persona) e poi sfociate in una condanna per diffamazione dell'odierno attore all'esito di un giudizio incentrato proprio sulla veridicità o meno dei fatti in questione (Trib Brescia 9.12.98 di cui all. 14 difesa SAN PAOLO); sottolineare altresì come a tale giudizio abbia poi fatto seguito (missiva 6.5.02) contrita lettere di scuse rivolte da Angelo Rizzoli allo stesso Bazoli (all. 17 difesa San Paolo), in cui in particolare l'odierno attore esprime "il riconoscimento che tutti i malvagi e offensivi disegni che Le ho attribuito ... sono stati il frutto del mio stato d'animo di allora...", scusandosi "per l'afflizione che le mie dichiarazioni le hanno ingiustamente recato".

Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui proposte, rigettate le domande di parte attrice in accoglimento delle eccezioni preliminari di controparte, si ritiene qui in definitiva che se nel precedente giudizio di responsabilità (sent. '92 e '96) il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta, a diversa conclusione si debba necessariamente arrivare in questa sede, a fronte della pretesa di riproporre ancora una volta, sotto una diversa ma inconsistente veste giuridica, doglianze già esaminate e motivatamente ritenute infondate - peraltro del tutto incompatibili con plurime e concordanti dichiarazioni rese dallo stesso Angelo Rizzoli in tempi diversi, fino alla missiva 6.5.02 da ultimo richiamata (sul punto si rinvia in particolare alle articolate deduzioni svolte dalla convenuta INTESA SAN PAOLO, pgg 74-76 della comparsa di costituzione, rimaste di fatto senza risposta).

Equo appare infine commisurare almeno simbolicamente l'importo da corrispondere in ragione della rilevata temerarietà della lite intentata alla entità dell'ingiusto profitto che l'attore intendeva ricavare dal presente giudizio e che si ritiene pertanto di poter individuare nella pur minima misura complessiva dell'1% della domanda proposta dall'attore nei confronti di tutti i convenuti in solido tra loro, con riferimento alla misura minima della richiesta di parte (euro 650 mln di euro) - importo da suddividere in parti uguali tra gli istanti.

Alla totale soccombenza dell'attore, segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti nonchè dalla terza chiamata GEMINA (che proprio nell'iniziativa dell'attore ha trovato causa), liquidate come da dispositivo, in stretta prossimità dei minimi tariffari previsti ex lege in relazione al valore della causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

a) rigetta tutte le domande proposte dall'attore Angelo Rizzoli;

b) condanna altresì parte soccombente alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti e terzi chiamati nel presente giudizio che si liquidano come di seguito:

in favore di Giovanni Arvedi: euro 4.552,00 per diritti ed euro 1.290.000,00 per onorari;

in favore di EDISON spa: euro 20,00 per spese; euro 6.204,00 per diritti; euro 1.290.000,00 per onorari;

in favore di INTESA SAN PAOLO: euro 3.852,40 per spese; euro 13.794,00 per diritti; euro 1.290.000,00 per onorari;

in favore di MITTEL spa: euro 240,20 per spese; euro 11.594,00 per diritti; euro 1.290.000,00 per onorari;

in

favore di RCS MEDIAGROUP spa: euro 10.384,00 per diritti ed euro 1.290.000,00 per onorari;

in favore di GEMINA spa: euro 2.814,89 per spese; euro 17.039,00 per diritti; euro 1.020.000,00 per onorari;

- importi tutti maggiorati per spese generali, iva e cpa come per legge;

c) condanna infine ex art. 96 cpc l'attore Angelo Rizzoli al pagamento dell'importo di euro 1.300.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti Arvedi, EDISON spa, INTESA SAN PAOLO spa, MITTEL spa e RCS MEDIAGROUP spa.

Milano, 11 gennaio 2012

Il Giudice

dott. VINCENZO PEROZZIELLO